Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Interposizione fittizia di società di capitali: soci sanzionati

La prevalenza della sostanza economica, la deroga allo scudo sanzionatorio e il sindacato sulla prova presuntiva nell'ordinanza di Cassazione Civile n. 3728/2026

Andrea Vesci Diritto Tributario & Diritto Tributario 7 Ottobre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 7 Ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione Civile consolida i principi in tema di abuso dello schermo societario, stabilendo che la traslazione dei redditi ex art. 37, co. 3, d.P.R. 600/1973 comporta l'imputazione diretta delle sanzioni alle persone fisiche interponenti, escludendo l'operatività dell'art. 7 d.l. 269/2003 quando la società di capitali è mero schermo privo di reale autonomia economica.

Abstract (Italiano)

Con l'ordinanza n. 3728 del 19 febbraio 2026, la Corte di Cassazione Civile affronta i confini dogmatici e probatori dell'**interposizione fittizia di società di capitali** nell'ordinamento tributario. La pronuncia chiarisce che l'imputazione del reddito ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 sancisce la preminenza della sostanza economica sull'assetto formale: qualora la persona giuridica sia asservita agli scopi dell'interponente persona fisica (gestore *uti dominus*), le sanzioni tributarie colpiscono direttamente quest'ultimo in proprio, restando inapplicabile lo scudo dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. La Suprema Corte censura inoltre il malgoverno della prova presuntiva ex art. 2729 c.c., imponendo una disamina globale e non atomistica degli indizi emergenti dal processo verbale di constatazione.

Abstract (English)

By order no. 3728 of February 19, 2026, the Italian Supreme Court examines the substantive and evidentiary boundaries of fictitious interposition concerning corporate entities in tax proceedings. The decision establishes that income reattribution under Article 37, paragraph 3, of Presidential Decree no. 600/1973 enforces economic substance over formal corporate architecture: where a company serves as a mere conduit completely subservient to individuals operating uti dominus, administrative tax penalties are levied directly upon the natural person, precluding the corporate

liability shield set forth in Article 7 of Decree-Law no. 269/2003. Furthermore, the Court sanctions the erroneous appraisal of circumstantial evidence under Article 2729 of the Civil Code, requiring an overarching and contextual assessment rather than a piecemeal examination of presumptive indicators.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Primato della sostanza economica:** L'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 prescinde dalla simulazione formale, richiedendo unicamente la dimostrazione del possesso effettivo del reddito in capo all'interponente.
- **Cessione dello scudo ex art. 7 d.l. 269/2003:** Le sanzioni amministrative tributarie si applicano direttamente alle persone fisiche qualora la società di capitali sia una mera *fictio* priva di consistenza autonoma.
- **Divieto di esame atomistico degli indizi:** Il giudice di merito non può frazionare il compendio indiziario, dovendo valutare in modo unitario gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
- **Onere della prova contraria:** Fornita dall'Amministrazione la prova presuntiva dell'asservimento del veicolo societario, spetta al contribuente dimostrare l'autonomia economica e la mancata percezione dei proventi.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a una società di capitali, allorché sia provato, anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'ente costituisce un mero schermo fittizio e che l'interponente ne ha gestito le risorse uti dominus quale effettivo possessore del reddito. Tale traslazione comporta l'imputazione diretta delle sanzioni tributarie in capo alla persona fisica interponente per il rapporto fiscale a lui proprio, restando inapplicabile l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, il quale postula l'effettiva soggettività tributaria e patrimoniale dell'ente societario. Il sindacato di legittimità sulla corretta applicazione dell'art. 2729 c.c. censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. l'operato del giudice tributario di merito che abbia proceduto a una disamina atomistica degli indizi, omettendo di compiere una necessaria valutazione globale e di sintesi dell'intero quadro presuntivo offerto dall'Ufficio.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. I confini tra autonomia della persona giuridica e interposizione soggettiva nell'ordinamento tributario

Il tema della **personalità giuridica societaria** e della sua intangibilità nei confronti dell'azione impositiva dello Stato rappresenta uno dei nodi più complessi e dibattuti del diritto tributario contemporaneo. La **separazione patrimoniale perfetta** tipica delle società di capitali, presidio fondamentale per l'**allocazione del rischio d'impresa** e per la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, trova un limite invalicabile qualora la veste formale dell'ente collettivo venga piegata a strumento di elusione o di evasione fiscale, trasformando la persona giuridica in un mero **diaframma fittizio** frapposto tra la ricchezza prodotta e il suo **reale percettore**.

L'ordinamento risponde a tale deviazione funzionale mediante il presidio dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, clausola generale volta a ricondurre a tassazione i redditi in capo a colui che ne risulti l'**effettivo possessore** pur figurando formalmente attribuiti a terzi. Nel contesto delle **frodi complesse a struttura circolare** o carosello, ove si registri l'utilizzo coordinato di società schermate a **ristretta base familiare**, l'Amministrazione finanziaria tende frequentemente a disconoscere l'autonomia del veicolo societario, riqualificandolo in **società di fatto** ovvero considerando la persona giuridica come un **mandatario senza rappresentanza** totalmente asservito alle decisioni e agli interessi dei soci.

La questione centrale, tuttavia, non si esaurisce nell'imputazione dei redditi e delle maggiori imposte evase, ma investe il profilo, ancor più gravoso per i contribuenti, della traslazione delle correlate **sanzioni amministrative tributarie**. Il legislatore del 2003, con l'art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, aveva inteso superare il principio personalistico del d.lgs. n. 472 del 1997 per le persone giuridiche, stabilendo che le sanzioni per violazioni tributarie commesse da società di capitali gravano esclusivamente sul patrimonio dell'ente, ponendo gli amministratori e i soci al riparo da **responsabilità patrimoniali dirette**. Stabilire se e in quali circostanze tale **scudo legale** possa cedere a favore dell'**imputazione diretta alla persona fisica** è il tema decisivo su cui si è pronunciata la Cassazione Civile con l'ordinanza n. 3728 del 19 febbraio 2026.

02. La fattispecie: frodi IVA carosello infragruppo, riqualificazione societaria e l'approccio dei giudici d'appello

La vicenda all'esame della Suprema Corte trae origine da una complessa attività ispettiva condotta dai funzionari della Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate, culminata nel **processo verbale di constatazione** del 17 luglio 2019. L'indagine erariale aveva posto sotto la lente le operazioni commerciali e contabili intercorse tra una pluralità di veicoli societari gravitanti nell'orbita del medesimo **nucleo familiare**: in particolare, la società a responsabilità limitata Immobiliare Pi Greco, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e partecipata al 66% da una socia e al 34% da un secondo socio, risultava coinvolta in uno **schema fraudolento a struttura circolare** insieme ad altre tre entità giuridiche collegate.

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria contestava la contabilizzazione di **fatture per operazioni oggettivamente inesistenti** emesse da una società fornitrice (My Hotel Liguria S.r.l.) per un ammontare superiore a mezzo milione di euro, con **indebita detrazione dell'IVA** e deduzione dei relativi costi ai fini delle imposte dirette. I beni fittiziamente acquistati venivano poi formalmente ceduti a una terza società mediante fatturazioni senza applicazione dell'imposta, qualificandole artificiosamente come cessioni ad esportatori abituali muniti di lettere d'intento rivelatesi false o come esportazioni prive dei requisiti di legge. Il fine economico dell'artificio risiedeva nella generazione di **crediti IVA fittizi** (poi spesi in **compensazione nei modelli F24**) e nella costituzione di **riserve patrimoniali occulte** destinate all'arricchimento esclusivo delle persone fisiche facenti capo alla compagine familiare.

Ritenendo che la società di capitali fungesse da **mero schermo giuridico** privo di una reale organizzazione aziendale autonoma e totalmente asservito agli scopi personali dei soci, l'Ufficio procedeva a riqualificare il rapporto in una **società di fatto** ai sensi dell'art. 2291 del codice civile. In virtù dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Erario traslava il carico fiscale della società in capo ai soci persone fisiche quali **interponenti ed effettivi possessori** del reddito, imputando le maggiori imposte per **trasparenza fiscale** ex art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e irrogando contestualmente le conseguenti **sanzioni amministrative** in capo ai medesimi soci.

Se in primo grado la Commissione tributaria provinciale di Milano convalidava integralmente l'operato dell'Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la decisione del 13 dicembre 2022, perveniva a una singolare decisione scissa: da un lato, confermava la legittimità delle riprese a carico della società in relazione all'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate; dall'altro lato, annullava radicalmente sia gli avvisi di accertamento sia gli atti sanzionatori notificati ai soci persone fisiche in proprio. I giudici d'appello ritenevano difatti non adeguatamente provato il cosiddetto **teorema dell'abuso di schema societario**, reputando che gli indizi addotti non dimostrassero l'asservimento della persona giuridica e affermando che, caduto l'impianto dell'interposizione, le sanzioni amministrative dovessero rimanere confinate in capo alla sola società ai sensi dell'art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

Avverso tale statuizione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando sia la violazione dei **canoni legali di formazione della prova presuntiva** sia l'indebita disapplicazione dei principi cardine sull'**interposizione fittizia** e sulla riferibilità delle sanzioni all'interponente. Con l'ordinanza n. 3728 del 19 febbraio 2026, la Corte di Cassazione Civile ha accolto i motivi erariali, cassando con rinvio la pronuncia di merito per aver operato una disamina frazionata e incongrua del compendio probatorio[1].

03. L'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973: gestione uti dominus e prevalenza della sostanza economica

Il perno dogmatico sul quale poggia l'intera costruzione della sentenza n. 3728/2026 risiede nella portata applicativa dell'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La norma stabilisce con formula di ampia latitudine che, in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, che egli ne è l'**effettivo possessore per interposta persona**.

La giurisprudenza di vertice ribadisce che tale meccanismo non soffre limitazioni tipologiche in ordine alla natura del cespite o del reddito accertato, spiegando piena efficacia anche nei riguardi del **reddito d'impresa** e delle **società di capitali fittiziamente interposte**. Qualora un soggetto gestisca le risorse aziendali *uti dominus*, asservendo la struttura societaria al proprio esclusivo disegno economico, tra l'interponente e la persona giuridica interposta si instaura sul piano dei rapporti interni

una relazione assimilabile al **mandato senza rappresentanza**, in cui la società riveste la qualità di mandataria e il gestore effettivo quella di mandante, determinando l'integrale traslazione della **capacità contributiva** e del debito tributario in capo a quest'ultimo.

> **« Nell'interposizione tributaria la sostanza economica prevale sulla forma giuridica: il possesso del reddito per interposta persona prescinde dalla simulazione negoziale, bastando l'asservimento della società agli scopi del socio. »**

L'oggetto dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria non coincide con la dimostrazione degli elementi costitutivi della **simulazione negoziale civilistica**. Quel che rileva ai fini fiscali non è la fittizietà dell'atto di costituzione della società o dei singoli contratti stipulati, bensì l'effettività dell'esercizio del **possesso del reddito**: il possesso per interposta persona costituisce il **fatto ignoto** oggetto della prova logica a carico dell'Ufficio, deputato a collegare il flusso reddituale formalmente prodotto dall'ente al suo reale beneficiario. La norma codifica il fondamentale principio di **prevalenza della sostanza economica** sulla forma giuridica e della realtà effettiva sull'apparenza cartolare.

Costituisce un approdo interpretativo ormai stabilizzato quello secondo cui l'operatività dell'art. 37, comma 3, non esige indefettibilmente un comportamento fraudolento o un illecito penale da parte del contribuente. Come già statuito dalla Corte di Cassazione Civile nell'ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1369, in una fattispecie di conferimento di compensi professionali a una compagine societaria a ristretta base familiare priva di autonoma struttura organizzativa, è sufficiente un **uso improprio, deviante o ingiustificato** di un legittimo strumento societario che consenta di eludere il **regime impositivo progressivo** proprio della persona fisica[2]. L'ordinamento tributario disconosce il **diaframma societario** ogniqualvolta la persona giuridica non operi quale autonomo centro di imputazione economica, bensì quale mero **veicolo di canalizzazione patrimoniale** a beneficio dell'interponente.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

04. La deroga allo scudo sanzionatorio: disapplicazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 per gli enti fictio

L'aspetto di più dirompente impatto pratico sancito dall'ordinanza n. 3728/2026 riguarda la sorte delle **sanzioni tributarie amministrative** in presenza di un accertamento di **interposizione fittizia**. Il sistema sanzionatorio tributario generale, disciplinato dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, era imperniato sul **principio di colpevolezza e personalismo** dell'illecito, imputando la sanzione alla persona fisica autrice materiale della trasgressione anche quando operasse per conto di enti collettivi.

Tale assetto è stato profondamente innovato dall'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a mente del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La disposizione mirava ad introdurre uno **scudo patrimoniale** per gli organi amministrativi, addossando il peso economico dell'illecito all'ente societario quale reale beneficiario dell'evasione.

Tuttavia, la Suprema Corte chiarisce che la tutela offerta dall'art. 7 postula indefettibilmente che l'ente societario possegga un'**effettiva soggettività tributaria e patrimoniale** e che la violazione si collochi all'interno di un rapporto impositivo proprio della persona giuridica. Quando, all'opposto, la società di capitali sia una **mera fictio** o un paravento creato o gestito nell'esclusivo interesse della persona fisica, la fattispecie fuoriesce radicalmente dal perimetro applicativo della norma agevolativa. Per effetto della traslazione operata dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, il rapporto tributario non è più quello della società ma diviene quello specifico e personale dell'interponente: il socio o l'amministratore di fatto non agisce quale organo dell'ente, ma quale **effettivo possessore del reddito**.

Ne discende che le sanzioni amministrative per **omessa dichiarazione**, **infedele fatturazione** o **indebita compensazione** si applicano direttamente in capo alla **persona fisica interponente** per il proprio debito tributario, senza possibilità di invocare lo schermo societario. Tale principio è stato rigorosamente ribadito dalla Corte di Cassazione Civile nell'ordinanza 12 agosto 2025, n. 23149, la quale ha escluso qualsiasi applicabilità dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 in capo all'amministratore di fatto di una **società cartiera** gestita *uti dominus* per conseguire **vantaggi fiscali personali**, riaffermando

che la riferibilità esclusiva della sanzione alla persona giuridica presuppone la sussistenza di un interesse sociale autonomo e non la totale preordinazione dell'ente a strumento di **frode individuale**[3].

Fattispecie Giuridica	Regime Sanzionatorio Applicabile	Soggetto Passivo delle Sanzioni
Società di capitali operativa e reale con violazioni tributarie	Piena applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003. Il rapporto fiscale è proprio della persona giuridica.	Esclusivamente la società
Società di capitali mero schermo fittizio (interposizione ex art. 37 d.P.R. 600/1973)	Disapplicazione dell'art. 7 d.l. 269/2003. Traslazione del rapporto fiscale in capo all'interponente.	Soci persone fisiche in proprio

05. Il sindacato di legittimità sulla prova per presunzioni (art. 2729 c.c.): divieto di analisi atomistica

Il profilo strettamente processuale e nomofilattico di maggior rilievo dell'ordinanza n. 3728/2026 attiene alla corretta **formazione della prova critica** nel processo tributario. La Suprema Corte ha ribadito che il vizio del ragionamento presuntivo del giudice di merito è pienamente censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, e non già alla stregua del mero vizio motivazionale di cui al n. 5 della medesima disposizione.

Spetta difatti alla Corte di Cassazione controllare se il giudice tributario abbia fatto corretto governo dei criteri giuridici che presidiano l'**inferenza indiziaria**. La legge impone che i requisiti di gravità, precisione e concordanza vengano apprezzati attraverso un procedimento logico articolato in due momenti complementari: una preliminare considerazione analitica dei singoli elementi indiziari al fine di scartare quelli privi di rilevanza, seguita indefettibilmente da una **valutazione sintetica e globale** di tutti gli indizi rimasti, collocati nel loro contesto sistematico. In tale visione d'insieme, ciascun elemento probatorio si salda all'altro traendo reciproco vigore, cosicché anche indizi singolarmente dotati di modesta valenza possono confluire in una presunzione grave e concordante.

I giudici d'appello milanesi erano incorsi in un palese errore metodologico procedendo a una **disamina atomistica** del compendio probatorio: avevano ritenuto gli elementi forniti dall'Erario (l'assenza di sede effettiva e di dipendenti della fornitrice, l'omesso deposito di bilanci e l'assenza di versamenti d'imposta) idonei a provare l'oggettiva inesistenza delle transazioni, ma avevano totalmente omesso di considerare, ai fini dell'abuso dello schermo societario, gli ulteriori convergenti fattori indiziari emergenti dal verbale di constatazione. Tra questi spiccavano la **concentrazione totalitaria delle quote** sociali in seno a due soli soggetti legati da vincoli familiari (66% e 34%), la mancata corresponsione di compensi di amministrazione o utili societari ai soci, l'indicazione da parte di costoro di **redditi personali irrisori** del tutto incompatibili con i versamenti fiscali per IMU e contributi risultanti in **anagrafe tributaria**, nonché la totale assenza di dipendenti nella società costruttrice. Tale quadro d'indagine si inserisce nel più ampio rigore pretorio in tema di utilizzabilità degli atti di verifica e sanzioni tributarie, ove i verbali assumono pieno rilievo indiziario qualificato.

L'approdo trova immediata consonanza nella coeva ordinanza della Corte di Cassazione Civile 20 febbraio 2026, n. 3812, originata dal medesimo **filone d'indagine infragruppo**, la quale ha parimenti censurato la frammentazione indiziaria operata dai giudici lombardi, confermando che nelle frodi a catena imperniate su società paravento è legittimo desumere l'interposizione soggettiva e il conseguente asservimento dell'ente sulla base della convergenza di plurimi indici oggettivi di **anomalia contabile e gestionale**[4]. Risulta parimenti superata l'arcaica teoria sul presunto **divieto di doppie presunzioni**: un fatto ignoto accertato in via indiziaria assurge a fatto noto e costituisce legittima premessa per ulteriori deduzioni di **ragionevole probabilità**.

06. Implicazioni operative per la consulenza tributaria e onere della prova contraria a carico dei soci

I principi ribaditi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3728/2026 impongono una profonda rimeditazione delle prassi difensive e degli **assetti di governance** delle società di capitali a ristretta base azionaria o a compagine familiare. Il passaggio cruciale della decisione riguarda il meccanismo di **traslazione probatoria**: una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia offerto un compendio presuntivo idoneo a delineare l'asservimento della società e la gestione *uti dominus* delle risorse aziendali, l'**onere della prova contraria** si sposta per intero a carico del contribuente persona fisica.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Per superare la presunzione di **interposizione soggettiva** ed evitare l'imputazione personale delle maggiori imposte e delle sanzioni, i soci non possono limitarsi a dedurre l'astratta regolarità formale dei libri sociali o l'iscrizione camerale dell'ente. La **prova liberatoria** esige la dimostrazione positiva dell'**effettiva autonomia gestionale** e decisionale della società di capitali, documentando che l'ente ha operato sul mercato quale **autonomo centro di imputazione economica** con una propria **consistenza organizzativa** (mezzi aziendali, locali operativi, contratti d'appalto tracciabili e personale dipendente regolarmente assunto).

Sotto il profilo finanziario e personale, assume rilievo determinante la puntuale **giustificazione dei flussi patrimoniali** tra soci e società. La difesa deve essere in grado di dimostrare la **mancata percezione dei proventi** o la loro mancata distrazione a fini privati, offrendo la prova della perfetta coerenza tra i redditi individuali dichiarati e le spese personali per investimenti, contributi e imposte sostenute. Altresì fondamentale risulta la trasparente contabilizzazione dei **compensi di amministrazione** (preventivamente deliberati dall'assemblea e assoggettati a ritenuta d'acconto) e l'assoluta assenza di **prelievi ingiustificati** o finanziamenti anomali dai conti correnti aziendali.

Guida Operativa: Presidi di Compliance Antielusiva per le Società di Famiglia

- **Autonomia contrattuale e decisionale:** Formalizzare e verbalizzare con data certa le deliberazioni gestorie e le negoziazioni con clienti e fornitori terzi indipendenti.
- **Congruità dei flussi reddituali:** Assicurare che la remunerazione dell'amministratore e dei soci sia formalmente deliberata, congrua rispetto all'attività prestata e dichiarata fiscalmente.
- **Separazione patrimoniale rigorosa:** Evitare promiscuità tra conti correnti personali e societari, documentando la causale contabile di ogni movimento finanziario infra-societario.
- **Doveri di vigilanza sulle filiere:** Negli acquisti da terzi fornitori, verificare l'effettiva operatività della controparte (sedi reali, personale, regolarità fiscale) per disinnescare la contestazione di operazioni inesistenti.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana , artt. 41 (libertà di iniziativa economica privata), 53 (capacità contributiva e progressività del sistema tributario) e 111 (giusto processo e obbligo di motivazione).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Codice Civile , artt. 2291 (responsabilità illimitata dei soci), 2697 (onere della prova), 2727 (nozione delle presunzioni) e 2729 (presunzioni semplici).

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 — Codice di Procedura Civile , artt. 132 (contenuto della sentenza) e 360, comma 1, n. 3 e n. 4 (motivi di ricorso per cassazione).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , artt. 31 (competenza dell'ufficio accertatore) e 37, comma 3 (imputazione dei redditi per interposta persona).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 — Testo Unico delle Imposte sui Redditi , artt. 5 (tassazione per trasparenza dei redditi prodotti in forma associata) e 109 (norme generali sui componenti del reddito d'impresa).

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto , artt. 19 (detrazione dell'imposta) e 26 (variazioni dell'imponibile o dell'imposta).

Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 7 (riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative alla persona giuridica).

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , artt. 7, 12 e 16 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie).

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 19 febbraio 2026, n. 3728** — In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a una società di capitali mero schermo fittizio gestito uti dominus; le relative sanzioni tributarie gravano direttamente sulla persona fisica interponente con disapplicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003; il sindacato ex art. 360 n. 3 c.p.c. censura l'esame atomistico delle presunzioni ex art. 2729 c.c. Esito: cassa in parte con rinvio e rigetta nel resto. Punto: par. 20.1-20.7.
2. **Cassazione Civile, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1369** — Interposizione soggettiva tributaria ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e principio di prevalenza

della sostanza economica sulla forma; sufficienza dell'uso improprio, deviante o ingiustificato dello schema societario per eludere l'imposizione progressiva della persona fisica senza necessità di condotte fraudolente civilistiche. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 2 e 3.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 12 agosto 2025, n. 23149** — Rapporto tra interposizione fittizia e regime sanzionatorio tributario; inapplicabilità dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 nell'ipotesi di società cartiera gestita uti dominus dall'amministratore di fatto per vantaggi fiscali personali; traslazione del rapporto tributario e delle sanzioni alla persona fisica. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 4.1-4.4.

4. **Cassazione Civile, ordinanza 20 febbraio 2026, n. 3812** — Frodi fiscali infragruppo a base familiare e interposizione societaria; presunzioni semplici e valutazione globale degli elementi indiziari; riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e soci contribuenti; superamento del divieto di doppia presunzione. Esito: cassa in parte con rinvio e rigetta nel resto. Punto: par. 2.1-2.3.

Andrea Vesci

Esperto contabile e revisore legale

Si occupa di consulenza aziendale, modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno. Per Metodo Giuridico analizza le connessioni tra corporate governance, adeguati assetti societari e responsabilità degli enti.